



# TRIBUNALE DI PALERMO

## IL PRESIDENTE

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”) e dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”);

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, che ha dettato nuove linee guida per la gestione della attuale fase emergenziale;

rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

ritenuta, quindi, la necessità di dettare misure organizzative, mirate a favorire il distanziamento ed a prevenire il rischio di diffusione del contagio;

sentiti il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Procuratore della Repubblica e, per vie brevi, i Presidenti di Sezione ed il Dirigente Amministrativo;

## INDIVIDUATE

alla stregua delle predette premesse, le seguenti misure organizzative a valere fino al 31 gennaio 2021:

### settore penale:

- 1) ogni giudice tratterà le udienze caldate nel rispetto dei limiti di affollamento delle aule previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi; a tal fine, i presidenti o i giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all’interno dell’aula di udienza ed utilizzeranno, a tal fine, aule di capienza adeguata, rivolgendosi, ove necessario, al Funzionario Responsabile dell’Area Logistica per il reperimento di idonea aula di udienza che sia disponibile;

- 2) in ciascuna udienza saranno trattati processi in numero non superiore a venticinque previa indicazione oraria quanto meno per fasce (purché non eccessivamente dilatate per non vanificarne la finalità), fermo restando il rispetto della durata complessiva dell'udienza prevista dal Protocollo vigente; l'ordine ed i relativi orari di trattazione dei processi preferibilmente saranno resi noti preventivamente a mezzo PEC almeno 3 giorni prima ai difensori, se ciò sarà compatibile con le attività proprie delle Cancellerie, ovvero anche soltanto mediante affissione all'esterno dell'aula al fine di consentire ai difensori di attendere l'orario di trattazione opportunamente distanziati;
- 3) nel caso in cui risultino già fissati per una singola udienza processi in numero superiore a quello sopra indicato, si procederà, a cura dei presidenti di sezione o dei singoli giudici, all'individuazione di quelli da trattare sulla base dei vigenti criteri tabellari di priorità, mentre quelli eccedenti saranno rinviati d'ufficio ad altra udienza, dando avviso, a cura della cancelleria, al P.M., ai difensori ed alle parti interessate del rinvio d'ufficio con congruo anticipo rispetto all'udienza già fissata, in modo da evitare la presenza delle parti in udienza ovvero, in alternativa, potrà darsi comunicazione al P.M. e ai difensori a mezzo PEC, almeno 3 giorni prima dell'udienza, dei processi che non saranno trattati indicando già la data del rinvio, di modo che all'udienza questo potrà essere disposto con la presenza soltanto di un difensore d'ufficio prontamente disponibile;
- 4) tutte le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico, giusta la previsione di cui all'art. 23 comma 3 D.L. 28.10.2020 n.137, si celebreranno di regola a porte chiuse, salvo che il giudice ravvisi concrete ragioni per derogare a tale disposizione; in tal caso informerà questa Presidenza per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti atti ad evitare comunque assembramenti;
- 5) la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, avverrà di regola, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto a norma dell'art. 23, comma 4 D.L. 28.10.2020 n.137;
- 6) sarà privilegiata la trattazione da remoto delle udienze nei casi consentiti dall'art. 23 comma 4 D.L. 28.10.2020 n.137, e tra queste, in particolare, la trattazione delle udienze fissate davanti alla Sezione per il Riesame;
- 7) l'accesso alle cancellerie è contingentato al fine di rispettare le vigenti norme sanitarie ed il necessario distanziamento fisico e, pertanto, potendo altrimenti farsi ricorso ai canali di comunicazione telematici o telefonici, l'accesso sarà limitato ai soli casi in cui è indispensabile la presenza fisica e sarà data priorità a coloro che prenoteranno l'accesso preventivamente per via telematica o telefonica ai recapiti separatamente indicati con provvedimento del Dirigente Amministrativo; ai medesimi recapiti potranno essere indirizzate tutte le richieste diverse dai depositi degli atti di cui al successivo punto 9); sarà, altresì, attivo l'indirizzo di posta elettronica già destinato alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- 8) il deposito di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati potrà avvenire con valore legale mediante gli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito specificati inseriti nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 ed indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato sul Portale dei servizi telematici; i detti atti dovranno essere in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, con una risoluzione massima di 200 dpi e dovranno essere sottoscritti, anche da più soggetti purché almeno uno sia il depositante, con firma digitale o firma elettronica qualificata (tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES); la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata è pari a 30 Megabyte;
- 9) gli indirizzi di posta elettronica certificata che potranno essere utilizzati per i depositi di cui al punto precedente e diversi da quelli di cui al punto 7) sono i seguenti:

[depositoattipenali1.tribunale.palermo@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.tribunale.palermo@giustiziacert.it)

per le Sezioni Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta Penale e Corte di Assise;

[depositoattipenali2.tribunale.palermo@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.tribunale.palermo@giustiziacert.it)

per la Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari;

[depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it)

per la Sezione del Riesame;

Ai fini del più rapido e corretto smistamento degli atti, i difensori indicheranno nell'oggetto della PEC la Sezione (per il dibattimento), il giudice destinatario, il numero di ruolo e la tipologia dell'atto, nonché la dicitura "URGENTE" nei casi opportuni (istanze cautelari o altre caratterizzate da termini ristretti per provvedere).

#### **settore civile e lavoro:**

- 1) le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. giusta la previsione di cui all'art. 23 comma 3 D.L. 28.10.2020 n.137, salvo che il giudice ravvisi concrete ragioni per derogare a tale disposizione; in tal caso informerà questa Presidenza per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti atti ad evitare comunque assembramenti. In ogni caso, anche attraverso un'opportuna ricalendarizzazione, verranno fissate ad orario e in un numero massimo che ne consenta la trattazione in modo idoneo ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto della giusta distanza interpersonale;
- 2) ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti o dagli ausiliari del giudice, per lo svolgimento delle udienze verranno privilegiate le formalità disciplinate dall'art. 221 legge 17 luglio 2020 n. 77 e, pertanto, l'udienza sarà sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (udienza a c.d. trattazione scritta) ovvero la stessa si svolgerà mediante collegamenti da remoto tramite

l'applicativo messo a disposizione dalla DGSIA del Ministero della Giustizia, con le modalità previste dalla richiamata disposizione normativa. Per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti ugualmente verrà privilegiata la modalità di trattazione scritta secondo quanto disposto dal richiamato art. 221 L. n. 77/2020 e dall'art. 23 comma 6 D.L. n. 137/2020;

- 3) qualora occorra disporre indagini tecniche d'ufficio, sarà privilegiata, per l'accettazione dell'incarico e il giuramento del nominato C.T.U., la modalità telematica, secondo quanto previsto dal richiamato art. 221 L. n.77/2020, mediante deposito nel fascicolo telematico, da parte dell'ausiliario, di dichiarazione di accettazione contenente la formulazione del giuramento di rito e la fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni, che l'ausiliario provvederà a comunicare a mezzo PEC ai difensori delle parti costituite;
- 4) le operazioni peritali si svolgeranno sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e locali per il contenimento del rischio epidemiologico, privilegiando, ove possibile, collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- 5) la forma ordinaria di trattazione dell'udienza (comparizione personale davanti al giudice dei procuratori delle parti e, ove previsto, delle parti e/o del pubblico ministero) sarà, quindi, utilizzata preferibilmente in via residuale, qualora non sia ritenuto opportuno dal giudice il ricorso alle modalità di svolgimento richiamate nei punti che precedono;
- 6) le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze (anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi), potranno svolgersi da remoto, secondo la previsione di cui all'art. 23 comma 9 D.L. 137/2020, mediante l'utilizzazione degli appositi applicativi ministeriali, ferma la necessità di garantirne la segretezza e di evitare la visibilità da parte di terzi;
- 7) le necessarie interlocuzioni dei magistrati con i curatori fallimentari, con i professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari, con i tutori e con gli amministratori di sostegno professionali avranno luogo, ove disposto dal Giudice, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, mediante collegamenti da remoto tramite l'applicativo "Teams";
- 8) gli avvocati e gli altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti vi provvederanno esclusivamente con tale modalità, e con la stessa modalità procederanno al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 D.P.R. 115/2002 nonché dell'anticipazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto art. 221 comma 3 legge 17 luglio 2020, n. 77;
- 9) l'accesso alle cancellerie è contingentato al fine di rispettare le vigenti norme sanitarie ed il necessario distanziamento fisico e, pertanto, potendo altrimenti farsi ricorso ai canali di comunicazione telematici o telefonici, l'accesso sarà limitato ai soli casi in cui è indispensabile la presenza fisica e sarà data priorità a coloro che prenoteranno l'accesso

preventivamente per via telematica o telefonica ai recapiti separatamente indicati con provvedimento del Dirigente Amministrativo;

10) con specifico riferimento ai settori della volontaria giurisdizione e del giudice tutelare, l'accesso dell'utenza diversa dagli avvocati e dagli altri soggetti abilitati al deposito telematico avverrà prevalentemente allo sportello informativo (c.d. *front office*), sito al piano terra di fronte al presidio medico, negli orari di apertura stabiliti, per i seguenti atti:

- ricorsi per nomina di amministratore di sostegno e tutori da parte di ricorrenti non assistiti da difensore;
- richieste di convalida e proroga di trattamenti sanitari obbligatori;
- autorizzazioni di interruzioni volontarie di gravidanza da parte di minorenni;
- istanze di autorizzazione al compimento di spese straordinarie per esigenze sanitarie o comunque per l'effettuazione di prestazioni sanitarie;
- istanze di autorizzazioni al rilascio di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio da parte di richiedenti non assistiti da difensori;

11) i ricorsi e le istanze, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, saranno presentati dai privati esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [volgiurisdizione.tribunale.palermo@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.palermo@giustiziacert.it). Le richieste di copie conformi di provvedimenti urgenti saranno presentate con modalità telematiche agli indirizzi di posta elettronica dedicati. I rendiconti e gli inventari che non possono essere depositati telematicamente saranno depositati in cartaceo previo appuntamento da concordare per via telefonica o telematica con le Cancellerie competenti (Tutele o Volontaria Giurisdizione) all'indirizzo di cui sopra.

### DISPONE

che sino al 31 gennaio 2021 siano adottate le misure organizzative come sopra indicate rispettivamente per il settore penale e per il settore civile e lavoro.

Il Dirigente amministrativo e i Coordinatori delle Sezioni Penali e Civili monitoreranno la situazione segnalando alla Presidenza ogni eventuale criticità e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica;
- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- a tutti i Magistrati ordinari e onorari del Tribunale;
- al Dirigente, ai Coordinatori, ai Direttori e a tutto il Personale amministrativo;
- al Responsabile per la sicurezza.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Palermo 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

*Alfredo Montalto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo Montalto', written in a cursive style.